

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2254 DEL 01/07/2022

Settore Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali, Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI ANDRIA - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2021 - OPERATORE ECONOMICO CNI SPA P.IVA 02115331007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che

- Con Determina Dirigenziale n°3944 del 23/12/2019 è stata affidata alla Ditta C.N.I. s.p.a., Via Benedetto Croce n°6 – ROMA – P. IVA:02115331007 – Codice Fiscale:80031450580, unico partecipante alla gara, il servizio di custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito del Comune di Andria, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2021, per l'importo di aggiudicazione pari a €38.089,00, oltre IVA;
- Con Determina Dirigenziale n° 853 del 17/03/2022 è stata confermato l'affidamento del servizio di custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito del Comune di Andria, per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2022, alla Ditta C.N.I. s.p.a., P. IVA:02115331007, per l'importo di aggiudicazione pari a €9.617,15, escluso IVA al 22%;
- Con Determina Dirigenziale n° 1986 del 06/06/2022 è stata approvato l'avviso pubblico relativo all'affidamento del servizio di trasferimento, custodia e gestione dell'archivio documentale/storico e di deposito del Comune di Andria per la durata di mesi 6 prorogabili per ulteriori 12 mesi;
- Nelle more di definizione della intraprendenda procedura di affidamento diretto, si rende necessario esercitare una proroga tecnica di mesi uno del servizio in argomento anche al fine di permettere il trasferimento della documentazione depositata dall'operatore uscente al nuovo operatore nonché assicurare la continuità del servizio;
- Il costo mensile del richiamato servizio ammonta ad euro €. 1.939,72, di cui €. 1.589,94 a titolo di imponibile ed euro €. 349,78 a titolo di Iva, così declinato:
 - o Archivio Storico 1.157,40 ml.
 - o Archivio di deposito 3.121,90 ml.
 - o Archivio tribunale 17,86 ml.TOTALE 4.297,16 ml. x €. 0.37/ml mensile oltre IVA = €. 1.589,94 oltre IVA;

RICHIAMATA

- la nota depositata al prot. dell'Ente al numero 0055677/2022 del 23/06/2022, intitolata "*Affidamento servizio di trasferimento, custodia e gestione dell'archivio documentale/storico e di deposito del Comune di Andria: Proroga servizio per mesi uno*", con la quale l'Ente ha chiesto all'operatore economico C.N.I. s.p.a., -



P. IVA:02115331007, disponibilità ad una proroga del servizio in parola per mesi uno, e precisamente dal 01/07/2022 al 31/07/2022, agli stessi patti e condizioni economiche e prestazionali già in corso;

- la nota depositata al prot. dell'Ente al numero 0056265/2022 del 27/06/2022, intitolata "*Affidamento servizio di trasferimento, custodia e gestione dell'archivio documentale/storico e di deposito del comune di Andria: proroga servizio per mesi uno. vostra comunicazione prot.n.0055677/2022*", con la quale l'operatore economico C.N.I. s.p.a., - P. IVA:02115331007, ha dichiarato di accettare la proposta di proroga tecnica per un mese agli stessi patti e condizioni economiche e prestazionali già in corso;

PRECISATO

- Che la proroga, a differenza del rinnovo del contratto, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto resta regolato dall'accordo originario e non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;
- Che la proroga è prevista dall'art. 106, comma 11, del DLgs n. 50/2016 che stabilisce la possibilità di prorogare un contratto in essere e che: "*La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*";

Vista la deliberazione n. 34/2011 e il parere AG 38/2013 del 16 maggio 2013 con le quali l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) è consentita in considerazione della necessità di evitare un blocco dell'azione amministrativa ancorandola al principio di continuità della medesima azione (art. 97 Cost.) nei soli, limitati eccezionali casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente;

VERIFICATO che a carico dell'operatore economico ditta C.N.I. s.p.a., - P. IVA:02115331007, a seguito di verifica relative al possesso dei requisiti richiesti ex lege risulta:

Non essere pendenti segnalazioni/annotazioni per la l'operatore economico sul sito Anac casellario informatico delle imprese e annotazioni riservate;

Risulta, come da certificazione Durc_INAIL_31949346_, in regola con i contributi previdenziali;

LETTA la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 08-02-2021, n. 88, che *expressis verbis* afferma: "*In materia di appalti pubblici si opera una netta distinzione tra proroghe contrattuali o programmate, le quali consentono se espressamente previste negli atti di gara il prolungamento della durata del contratto alle stesse condizioni ove adeguatamente motivato e proroghe c.d. tecniche di cui all'art. 106, c. 11, D.Lgs. n. 50/2016 che consentono soltanto il passaggio da un vincolo contrattuale all'altro per il tempo strettamente necessario al completamento della gara indetta. La proroga tecnica del contratto di appalto ha carattere eccezionale e trova il suo fondamento in oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla Stazione appaltante*"

VISTO

- Il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 dall'art. 1, comma 2, lett.a);
- L'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.;
- L'art 4 comma 2 del TUPI “... omissis... ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane”;
- Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale numero 36 del 29 giugno 2022, con la quale si è approvato la nota di aggiornamento del DUP;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale numero 37 del 29 giugno 2022, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2022-2024;
- Il Decreto Sindacale n. 1008/2022 che attribuisce allo scrivente dirigente l'incarico ad interim di Responsabile Area Servizi Istituzionali Trasversali e Generali

DETERMINA

1. **DI CONCEDERE** alla ditta C.N.I. s.p.a., - P. IVA:02115331007 una proroga tecnica del contratto di appalto relativo al servizio di custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito del Comune di Andria, fino al 31 luglio 2022;
2. **DI STABILIRE** che restano invariate le ulteriori condizioni contrattuali ed economiche;
3. **DI DARE ATTO CHE** la spesa troverà copertura finanziaria nel relativo capitolo di bilancio 82000 – cod. P.I.C. 1.03.02.99.999, del Bilancio 2022-2024 Esercizio di competenza 2022
4. **DI IMPEGNARE** e **AUTORIZZARE**, a beneficio dell'operatore economico “C.N.I. s.p.a.”, - P. IVA:02115331007, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011, la spesa massima di €. 1.939,72 di cui €. 1.589,94 a titolo di imponibile ed euro €. 349,78 a titolo di Iva, così come segue:
 - Anno 2022: Capitolo di bilancio 82000 – cod. P.I.C. 1.03.02.99.999 - €. 1.939,72 di cui €. 1.589,94 a titolo di imponibile ed euro €. 349,78 a titolo di Iva;
5. **DI PRECISARE** che si procederà con successivi provvedimenti alla liquidazione delle somme spettanti all'operatore economico “C.N.I. s.p.a.”, - P. IVA:02115331007, previa presentazione di regolari fatture all'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, dei servizi e fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
6. **DI ATTRIBUIRE**, ex Lege n. 136 del 2010, alla presente procedura il seguente Codice Identificativo di Gara CIG Z1337024D7;
7. **DI PRECISARE**, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di che trattasi viene a scadenza nell'anno 2022 e trova



piena copertura nell'odierno esercizio di competenza sul capitolo di bilancio 82000 - cod. P.I.C. 1.03.02.99.999 - €. 1.939,72 di cui €. 1.589,94 a titolo di imponibile ed euro €. 349,78 a titolo di Iva;

8. **DI TRASMETTERE** all'Ufficio Finanziario, copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, secondo le modalità indicate in premessa.
9. **DI DARE ATTO CHE** la presente determinazione dirigenziale avrà efficacia dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente competente;
10. **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato, giusta art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 12 del Piano Triennale Anticorruzione attualmente vigente;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2254 DEL 01/07/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI ANDRIA - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2021 - OPERATORE ECONOMICO CNI SPA P.IVA 02115331007

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

**Il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali,
Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali**

Francesco Capogna / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
